



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le Acquirente Unico
Via Guidubaldo Del Monte 45
00197 Roma

Milano, 25 Marzo 2013

Osservazioni sulle specifiche tecniche relative al popolamento e aggiornamento del RCU e alla trasmissione dei dati TIS ai sensi della delibera 57/2013

In riferimento alle consultazioni pubblicate in relazione al Sistema Informativo Integrato riguardo alle specifiche tecniche per il popolamento e l'aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (RCU) e alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati TIS, desideriamo sottoporvi alcune nostre brevi considerazioni.

1) Osservazioni di carattere generale

Cogliamo l'occasione della consultazione in oggetto per segnalare alcune problematiche di carattere più generale relative all'implementazione del SII anche con riferimento alle novità introdotte dalla Delibera AEEG 57/2013/R/COM "Disposizioni in merito ai primi processi gestiti dal sistema informativo integrato e modifiche al testo integrato settlement". Con la succitata delibera l'AEEG ha infatti come noto previsto il passaggio al SII della gestione delle attività di raccolta e messa a disposizione dei dati di settlement verso gli utenti. Rileviamo però che non è stata contestualmente esplicitamente prevista nel provvedimento alcuna forma di responsabilizzazione nei confronti del SII per eventuali errori e/o ritardi nella comunicazione di tali dati agli utenti. In tal senso sottolineiamo la necessità di una pronta risposta in tema, onde evitare un peggioramento del livello di efficientamento del sistema rispetto alla situazione attuale, in cui il mancato rispetto dei termini di comunicazione è comunque coperto da apposito indennizzo posto in capo ai distributori.

Peraltro dalla lettura delle specifiche tecniche relative al Processo di trasmissione dei dati TIS ci sembra di capire che la messa a disposizione sul portale WEB di tali informazioni non prevederà, almeno in fase di avvio, la gestione ordinaria delle pratiche con tracciatura dei flussi. Considerata la finalità della fase di testing, riteniamo opportuno che tale opzione sia garantita fin da subito, e non solo in una fase successiva, dando modo così agli operatori di verificare nei 3 mesi di parallelo le effettive modalità di funzionamento del sistema rispetto a tutte le sue funzionalità.

Da ultimo, con riferimento a quanto riportato nell'ultimo capoverso del paragrafo 3 dell'allegato A delle Specifiche Tecniche del TIS, sarebbe opportuno chiarire le modalità attraverso cui gli utenti potrebbero segnalare al SII la presenza di eventuali errori nei dati ricevuti. A tal proposito si chiede che venga previsto un sistema di ticketing, con cui comunicare ad AU tutte le anomalie riscontrate sulle anagrafiche rese disponibili.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

2) Osservazioni di carattere specifico

In merito alle regole di aggiornamento del RCU segnaliamo:

- una semplificazione delle tipologie di errori formali sui tracciati rispetto a quanto proposto in occasione degli incontri del GdL;
- l'assenza di specifiche regole di coerenza tra i campi delle righe dati;
- la possibilità di prevedere per uno stesso POD, in caso di bonus sociale, date di decorrenza diverse relative a diverse tipologie di agevolazioni (disagio fisico ed economico).

Con riferimento alle specifiche tecniche del TIS segnaliamo, invece, l'assenza nel processo PR2 disegnato in figura 1 di riferimenti in merito all'invio dal SII all'UdD dei dati di anagrafica.

Inoltre, all'interno del documento relativo alle specifiche tecniche del processo di popolamento ed aggiornamento del RCU vengono previste delle sessioni di rettifica di tipo tardivo da parte dei Distributori, ovvero l'invio ad AU di anagrafiche con tempistiche successive a quelle previste all'art 3.2 della delibera 57/2013/R/com.

A valle delle comunicazioni di rettifiche tardive non viene tuttavia prevista la comunicazione di tali aggiornamenti agli UdD: a tal proposito si ritiene che la comunicazione delle rettifiche tardive sia di notevole importanza per gli UdD al fine di un corretto settlement degli UdD e del settlement complessivo di sistema.

Qualora ciò non avvenisse, la mancanza delle comunicazioni delle rettifiche all'UdD da parte del SII costringerebbe l'UdD, ad esempio nel caso della totale mancanza di comunicazione di un file di anagrafiche da parte di un Distributore nei tempi previsti, a mantenere aperto un canale parallelo a quello aperto da AU per la comunicazione con i Distributori.

In aggiunta si sottolinea la necessità di dover rivedere l'attuale disciplina di comunicazione delle anagrafiche agli UdD, prevedendo una o più fasi di rettifica, qualora tali anagrafiche venissero usate come base per il settlement e per le sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2, e che vengano previste delle depenalizzazioni sul mercato del bilanciamento verso quegli UdD che hanno avuto rettifiche di anagrafica dei punti orari.

Infine non sembra chiaro il motivo per cui all'interno dei flussi di comunicazione normati dall'AEEG fra AU e gli UdD sia stato escluso l'invio dei profili convenzionali di Illuminazione Pubblica. Riteniamo che tali profili debbano essere inclusi e previsti dalla delibera 57/2013/R/com.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi